

22

**Ordinanza municipale
concernente le tariffe per la
fornitura di acqua delle Aziende
municipalizzate
della Città di Bellinzona**

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli art. 17, 18, 21, 22 e 23 del Regolamento per la fornitura di acqua delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB) del 18 dicembre 1995 e la risoluzione 24 maggio 1996 della Sezione degli enti locali,

visti gli art. 192 LOC e 44 RALOC,

decreta:

1. Le tariffe per la fornitura di acqua sono le seguenti:

1.1. Tassa base semestrale

Computata sulla portata permanente ammessa dal contatore (Qn)

Per ogni Mc/h
fr. 35.-

Per impianti con portate volumetriche elevate (Qn superiore a 15 Mc/h) la tassa viene computata sulla base della punta di carico effettiva o teorica

Per ogni Mc/h
fr. 105.-

1.2. Tasse di consumo

fr. -.60 / Mc

1.3. Spese di mutazione e d'incasso

Per ogni mutazione di proprietario viene addebitato un importo di fr. 30.-.
Per incasso a domicilio fr. 20.-.

2. Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe e sarà addebitata nel modo e per la percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

3. Fatturazione e pagamenti

Le tasse di utilizzazione vengono fatturate con fattura semestrale per i periodi Inverno (1. ottobre - 31 marzo) e Estate (1. aprile - 30 settembre).
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione.

4. La presente ordinanza entra in vigore il 1. ottobre 1996.

* * *

Adottata con ris. mun. No. 794 del 23 settembre 1996.

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 30 settembre al 15 ottobre 1996.